



CITTÀ DI DESIO

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI  
E PER  
UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA  
COLLETTIVITA' UMANA

# INDICE

<b>CAPITOLO I - PRINCIPI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 1 - PROFILI ISTITUZIONALI</b> .....	4
<b>ART. 2 - VALORI ETICI E CULTURALI</b> .....	4
<b>ART. 3 - TUTELA DEGLI ANIMALI</b> .....	5
<b>ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE E DEL SINDACO.</b> .....	5
<b>CAPITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 5 - DEFINIZIONI</b> .....	6
<b>ART. 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	6
<b>ART. 7 - ESCLUSIONI</b> .....	6
<b>CAPITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 8 - OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI, MODALITÀ DI DETENZIONE E CUSTODIA DI ANIMALI.</b> .....	7
<b>ART. 9 - MALTRATTAMENTO E MANCATO BENESSERE DI ANIMALI.</b> .....	7
<b>ART. 10 - ANIMALI VAGANTI O RANDAGI.</b> .....	10
<b>ART. 11 - ABBANDONO E RILASCIO DI ANIMALI</b> .....	10
<b>ART. 12 - AVVELENAMENTO DI ANIMALI</b> .....	10
<b>ART. 13 - ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO</b> .....	11
<b>ART. 14 - DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI</b> .....	12
<b>ART. 15 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO</b> .....	12
<b>ART. 16 - ALLEVAMENTO, ESPOSIZIONE E CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI ANIMALI.</b> .....	12
<b>ART. 17 - DIVIETI E REGOLAMENTAZIONE DI ESPOSIZIONI, SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI.</b> .....	13
<b>ART. 18 - RILASCIO DI ATTI AUTORIZZATIVI PER LA DETENZIONE DI ANIMALI D'AFFEZIONE PER ESPOSIZIONI E MOSTRE</b> .....	14
<b>ART. 19 - SMARRIMENTO - RINVENIMENTO - AFFIDO - FUGA- CATTURA - UCCISIONE DI ANIMALI</b> .	17
<b>ART. 20 - SPETTACOLI CIRCENSI</b> .....	17
<b>ART. 21 - PET THERAPY, ATTIVITÀ CURATIVE UMANE CON IMPIEGO DI ANIMALI IN CASE DI RIPOSO/OSPEDALI/SCUOLE</b> .....	18
<b>ART. 22 - MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI.</b> .....	19
<b>ART. 23 - INUMAZIONE DI ANIMALI</b> .....	19
<b>ART. 24 - SOCCORSO DI ANIMALI</b> .....	19
<b>ART. 25 - DESTINAZIONE DI CIBO PER ANIMALI</b> .....	19
<b>ART. 26 - DIVIETO DI COMBATTIMENTI FRA ANIMALI</b> .....	19
<b>ART. 27 - DIVIETO DI UTILIZZO E VENDITA DI PELLICCE DI CANI E GATTI</b> .....	20
<b>CAPITOLO IV - CANI</b> .....	<b>21</b>
<b>ART. 28 - ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI</b> .....	21
<b>ART. 29 - SMARRIMENTO - RINVENIMENTO - AFFIDO - ANAGRAFE CANINA.</b> .....	21
<b>ART. 30 - DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA</b> .....	22
<b>ART. 31 - DIMENSIONI DEI RECINTI DEI BOX E DEI RICOVERI</b> .....	22
<b>ART. 32 - ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE</b> .....	23
<b>ART. 33 - AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI</b> .....	23
<b>ART. 34 - OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI</b> .....	24
<b>ART. 35 - ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI, NEI LOCALI E NEGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO.</b> .....	24
<b>ART. 36 - CENTRI DI ADDESTRAMENTO-EDUCAZIONE</b> .....	24
<b>CAPITOLO V - GATTI</b> .....	<b>25</b>
<b>ART. 37 - DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO</b> .....	25
<b>ART. 38 - COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</b> .....	25
<b>ART. 39 - COLONIE FELINE E GATTI LIBERI</b> .....	26
<b>ART. 40 - CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEI/DELLE GATTARI/E</b> .....	26

ART. 41 - CANTIERI .....	27
ART. 42 - CUSTODIA DEI GATTI DI PROPRIETÀ .....	28
<b>CAPITOLO VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI .....</b>	<b>28</b>
ART. 43 - MODALITÀ DI DETENZIONE E MISURE DELLE GABBIE. ....	28
<b>CAPITOLO VII - EQUIDI.....</b>	<b>29</b>
ART. 44 - PRINCIPI DISTINTIVI .....	29
<b>CAPITOLO VIII – VOLATILI E FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA .....</b>	<b>30</b>
ART. 45 - DETENZIONE DI VOLATILI.....	30
ART. 46 - DIMENSIONI DELLE GABBIE.....	31
ART. 47 - VOLATILI DA CORTILE .....	32
ART. 48 - CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI COLUMBA LIVIA VAR. DOMESTICA .....	32
ART. 49 - TUTELA DEI VOLATILI -NIDI- .....	32
ART. 50 - TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA .....	33
ART. 51 - CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA .....	33
<b>CAPITOLO IX - ANIMALI ACQUATICI.....</b>	<b>34</b>
ART. 52 - DETENZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE .....	34
ART. 53 - DIVIETI:.....	34
<b>CAPITOLO X - ANIMALI ESOTICI RETTILI E ANFIBI.....</b>	<b>35</b>
ART. 54 - TUTELA DI ANIMALI ESOTICI DI RETTILI E DI ANFIBI .....	35
<b>CAPITOLO XI – CANILI, GATTILI E RANDAGISMO.....</b>	<b>37</b>
ART. 55 - RINUNCIA ALLA DETENZIONE DEL PROPRIO CANE E\O GATTO .....	37
ART. 56 - ADOZIONI DI ANIMALI .....	38
ART. 57 - ACCESSO ALLE STRUTTURE CONVENZIONATE.....	38
ART. 58 - CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA CANILE .....	38
<b>CAPITOLO XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI .....</b>	<b>39</b>
ART. 59 - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI .....	39
ART. 60 - TRATTAMENTO DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROTOCOLLI DI SPERIMENTAZIONE .....	39
ART. 61 - RECUPERO E RIABILITAZIONE ANIMALI DA LABORATORIO .....	39
<b>CAPITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>40</b>
ART. 62 - SANZIONI .....	40
ART. 63 - UTILIZZO DEGLI INTROITI DELLE SANZIONI. ....	41
ART. 64 - VIGILANZA. ....	41
ART. 65 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI.....	41
ART. 66 - DANNI AL PATRIMONIO PUBBLICO.....	41
ART. 67 - INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI. ....	42
ART. 68 - INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME .....	42
ART. 69 - NORME FINALI .....	42
<b>ALLEGATO A.....</b>	<b>43</b>
<b>SANZIONI PENALI ANIMALI D’AFFEZIONE .....</b>	<b>43</b>
<b>ALLEGATO B.....</b>	<b>45</b>
<b>DICITURE CON LE QUALI SONO ETICHETTATE LE PELLICCE DI CANI E GATTI:.....</b>	<b>45</b>
<b>ALLEGATO C.....</b>	<b>46</b>
<b>MODALITÀ DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTENDAMENTO PER CIRCHI E MOSTRE VIAGGIANTI.....</b>	<b>46</b>

## **Capitolo I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali**

Il Comune di Desio, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, ed alla Convenzione Europea per la protezione degli animali, adottata a Strasburgo il 13.11.1987, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali, della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. promuove nel proprio territorio la cura degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui e alle specie animali la dignità di esseri viventi ed il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali, al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana, nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza;
5. istituisce con nomina del Sindaco il Garante per la tutela degli animali, e ne definisce con atto di Giunta Comunale i requisiti e le funzioni. Il ruolo di Garante sarà svolto a titolo gratuito.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali**

Il Comune di Desio, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi. A tal fine promuove e sostiene nelle proprie Scuole di ogni ordine e grado progetti di Zooantropologia Didattica, disciplina che sfrutta le valenze scaturenti dalla relazione con l'animale a fini educativi, formativi, didattici;
3. favorisce programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche;
4. allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in

- difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso;
5. allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali;
  6. ritenendo che anche il rapporto con gli animali concorra allo sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici;
  7. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

### **Art. 3 - Tutela degli animali**

1. Il Comune di Desio, in base alla Legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, e alla Legge n. 189 del 20 luglio 2004 ("Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"), e alla Legge Regionale 33/09, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e l'abbandono.
2. Il Comune di Desio si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
3. Il Comune di Desio condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli stessi.
4. Il Comune di Desio incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

### **Art. 4 - Competenze del Comune e del Sindaco.**

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
  - a. rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla Legge Regionale 33/09;

- b. può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

## **Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 5 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
3. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della Legge n-157 dell' 11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

### **Art. 6 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Desio.
2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 10, 11 e 12 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, spettacoli vietati e detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

### **Art. 7 - Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a. Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - b. Alle attività di disinfestazione e derattizzazione.
  - c. Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria.
  - d. Alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria.

## Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali, modalità di detenzione e custodia di animali.**

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. In particolare, il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo di animale, è tenuto a:
  - a. garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, secondo la specie e la razza alla quale appartiene, garantendo in particolare l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
  - b. assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - c. garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute, ad esempio consentendogli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - d. prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - e. controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole;
  - f. assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
  - g. i proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private;
  - h. trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
3. Gli animali che appartengono a specie con abitudini sociali, è preferibile che siano tenuti almeno in coppia, nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.

### **Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere permanentemente animali in terrazze o balconi e senza idoneo riparo, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche; è altresì vietato isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole,

anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.

4. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie. È altresì vietato lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario, e comunque fino a che non sia avvenuto lo svezzamento.
7. E' vietato altresì destinare al commercio cani o gatti di età inferiore a 60 giorni.
8. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
9. E' severamente vietato sollevare gli animali per la testa, per le orecchie o per la coda.
10. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
11. E' vietato l'allevamento e l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali o ad aumentarne l'aggressività, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
12. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
13. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita (a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali).
14. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli, anche se fermi, o comunque in spazi angusti tali da privare della luce e dell'aria necessaria al benessere dell'animale stesso; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
15. E' vietato condurre o far correre animali al suolo legati al guinzaglio o liberi al seguito di veicoli in movimento. E' consentito limitatamente alle biciclette nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, pista ciclopedonale, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è necessario l'uso della pettorina in luogo del collare ed è vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
16. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi e abitazioni deve essere comunicata in anticipo al Garante per la tutela degli Animali al fine di escludere possibili danni agli animali. Il Comune si impegna a mettere in atto campagne di sensibilizzazione in merito agli effetti che petardi, botti e articoli pirotecnici in genere possono avere sugli animali. In particolare durante il periodo di Capodanno.
17. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente alla luce artificiale gli animali detenuti a qualsiasi titolo, non garantendo loro l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine del trattamento; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.

18. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
19. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onichectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di devocalizzazione) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
20. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari con aculei interni, o con dispositivi a scarica elettrica che provochino scosse elettriche, di collari a punte o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche e in generale di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
21. Per il periodo primaverile, autunnale e invernale è consentito custodire animali in autoveicoli in sosta e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione solo garantendo adeguato ricambio d'aria abbassando i finestrini su entrambi i lati degli autoveicoli stessi e comunque per non più di 30 minuti consecutivi. Nel periodo estivo è sempre vietato custodire animali in auto anche per brevi lassi di tempo.
22. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
23. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione, attestata da un medico veterinario.
24. Se non per motivi di tutela degli animali stessi e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene e dalla L.R. 33/09, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni private; è altresì vietato impedire, ai proprietari o detentori di animali domestici, di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici agli spazi comuni è sempre permesso e deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio, ove esistente.
25. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
26. E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
27. E' vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
28. E' vietata la soppressione di un animale appartenente a qualsiasi specie da parte di chiunque. Tale pratica, effettuata con metodo indolore, dovrà essere effettuata esclusivamente da un medico veterinario.

## **Art. 10 - Animali vaganti o randagi.**

1. Sono considerati vaganti/randagi quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/1991 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalle L.R. 33/09 è fatto divieto ai cittadini di catturare animali vaganti per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di Associazioni per la protezione degli animali e/o Ente convenzionato per la gestione del canile/gattile consortile.
3. Ai fini del controllo sanitario, gli animali vaganti devono essere ritirati dal Servizio di Zooprofilassi indicato dal Servizio veterinario dell'ASL, su segnalazione degli organi di Polizia competenti, per il successivo ricovero presso il canile sanitario ASL. Effettuati i controlli sanitari e anagrafici previsti, nel caso in cui l'animale non venga riscattato dal legittimo proprietario, trascorsi 10 giorni dal ricovero viene affidato al canile rifugio convenzionato con il Comune di Desio, per il successivo affido. Ai fini del controllo e delle cure sanitarie, i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono ritirati oltre che dal sopra menzionato Servizio di Zooprofilassi, anche dai soggetti indicati dall'art.9, comma 4, della Legge Regionale 20 luglio 2006 n.15. Effettuati i controlli sanitari, i gatti sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario od in altro idoneo.

## **Art. 11 - Abbandono e rilascio di animali**

1. E' severamente vietato il rilascio/abbandono di qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Viene equiparato all'abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuta cattura, senza valido e comprovato motivo, di cani di proprietà catturati dai Servizi di Polizia Locale, ospitati presso il canile sanitario convenzionato con il Comune di Desio.
4. La mancata comunicazione al comune nei casi di rinuncia di proprietà e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono.
5. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

## **Art. 12 - Avvelenamento di animali**

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite da ditte specializzate con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio, promuovendo metodi

che risultino il più possibile istantanei ed indolori; tali operazioni dovranno essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo e comunque secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2012 e sue successive modifiche.

3. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo oltre che ai soggetti previsti dalla legge al Sindaco e al Garante per la tutela degli Animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
4. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
5. I medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare al Sindaco tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell'animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza nociva, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3.
6. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistiche venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

### **Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico**

1. E' consentito a titolo gratuito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, e della museruola, nonché di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti e i cani di piccola taglia è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti; il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Gli animali di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

## **Art. 14 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o animali sofferenti per le condizioni ambientali cui sono esposti, o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà.
2. Se ricorrono le condizioni di maltrattamento, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, i proprietari degli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti alla confisca amministrativa degli animali stessi. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale.

## **Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, fiere, mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento, oppure per la promozione di attività commerciali o imprenditoriali.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate al Garante per la tutela degli animali. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

## **Art. 16 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.**

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 8 (obblighi del detentore di animali), al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento. Gli esercizi commerciali devono altresì osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione per l'esercizio commerciale di detenzione e vendita di animali va inoltrata al Comune corredata dei seguenti documenti, oltre a quelli legati a pratiche SCIA e/o per attività edilizia:
  - a. pianta planimetrica con sezione, n. 3 copie, in scala 1:100 con R.A.I (rapporti aeroilluminanti) calcolati separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell'uso dei locali, firma del titolare, firma e timbro del tecnico iscritto all'Albo.
  - b. Nei casi di subingresso copia della precedente autorizzazione sanitaria e/o commerciale.

- c. Copia dell'eventuale atto costitutivo della Società.
  - d. Documentazione attestante eventuali variazioni strutturali.
  - e. Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo per specie di animali che si intendono detenere.
  - f. Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.
3. L'atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed includere la piantina planimetrica di cui al punto a).
  4. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere del Garante per la tutela degli Animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
  5. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso e al dettaglio, di esporre al pubblico animali nelle vetrine o all'esterno degli stessi. Gli animali in esposizione detenuti all'interno dell'esercizio commerciale in gabbie o recinti di contenimento dovranno essere riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, cibo e lettiera.
  6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta e/o l'esposizione di animali, sono vietate su tutto il territorio comunale;
  7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata e comunque fino al ripristino delle norme, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
  8. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.
  9. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti al Garante per la tutela degli Animali del Comune.
  10. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto. E' altresì vietato cedere animali a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.
  11. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
  12. Sul venditore grava l'onere di fornire adeguate informazioni all'acquirente in ordine alla provenienza dell'animale, mediante la produzione di relativa idonea documentazione.

## **Art. 17 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che

contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Tale divieto si applica a fiere, mostre, esposizioni, sagre manifestazioni itineranti.

Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell' Allegato C del presente Regolamento, e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.

Tale divieto non si applica alle mostre ed esposizioni soggette alla disciplina di cui al successivo art. 18.

2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata e comunque fino al ripristino delle norme, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente Regolamento.

## **Art. 18 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e mostre**

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e mostre che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'ATS competente per territorio (laddove presenti). Inoltre:
2. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione Garante per la tutela degli animali almeno 40 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento e l'ora di arrivo e che preveda un elenco descrittivo degli animali con indicazione della specie e della razza;
3. La domanda di autorizzazione dovrà essere sottoposta all'attenzione del Garante per la tutela degli animali per il parere da ritenersi vincolante e trasmessa, unitamente all'intera documentazione, ai servizi veterinari dell'ATS competente per territorio, al fine del relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.
4. L'autorizzazione per effettuare l'esposizione o manifestazione con animali d'affezione non potrà essere rilasciata qualora:
  - a. il richiedente non sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi);
  - b. lo stato di detenzione degli animali non risulti conforme alle vigenti disposizioni di legge, (189/2004 e alla Legge Regionale 33/2009 per cani e gatti) nonché a quelle del presente regolamento;
5. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:
  - a. la piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;

- b. l'elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
- c. un "piano operativo" in cui vengono illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della somministrazione.

Tali documenti dovranno essere consegnati, almeno 7 giorni prima dell'arrivo, agli uffici comunali ed al Servizio Veterinario dell'ASL, per la predisposizione di opportuni controlli.

- 6. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità alle disposizioni di legge ed al presente regolamento. Dovrà inoltre essere garantita agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.
- 7. In particolare per i cani ed i gatti devono applicarsi i seguenti parametri dimensionali:

<b>CANI</b>	<b>Da 1 a 5 soggetti</b>	<b>Più di 5 soggetti</b>
Adulti taglia grande	4 mq. cadauno	3 mq. cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq. cadauno	2 mq. cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq. cadauno	1 mq. cadauno

<b>GATTI</b>	<b>Dimensioni per soggetto</b>
Cuccioli di 5 – 6 mesi	0.5 mq per soggetto
Adulti	1 mq

- 8. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.
- 9. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, deve essere assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;
- 10. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
- 11. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;
- 12. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
- 13. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
- 14. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti, tendine protettive ecc.) tali da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
- 15. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;

16. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitazione e stress degli animali esposti;
17. Tutti i cani oggetto di esposizione devono essere dotati di microchip identificativo e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
18. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori;
19. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare della fiera.
20. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche gli animali dovranno essere scortati dai certificati sanitari previsti e richiesti dal Servizio veterinario dell'ATS competente;
21. Oltre al controllo sanitario della ASL, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali;
22. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL.
23. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
24. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
25. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative.
26. Nel caso di esposizione di animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce: "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96), il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
27. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge e nel rispetto del D.Lvo 30.12.92 n. 532 (protezione degli animali durante il trasporto - Dir. Cee 91/628. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il Garante per la tutela degli animali potrà richiedere ispezioni a sorpresa in qualsiasi momento, anche dei mezzi di trasporto, ai medici veterinari dell'ATS ed ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.
28. Necessita verificare se il trasporto fino al luogo di destinazione è stato o sarà superiore ai 50 Km., nel rispetto del D.L.gs. 30.12.92 n. 532 ("protezione degli

animali durante il trasporto" – Dir. Cee 91/628). Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito all'ATS di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

## **Art. 19 - Smarrimento - Rinvenimento - Affidato - Fuga- Cattura - Uccisione di animali**

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore dalla scomparsa alla Polizia Locale del Comune ove si è verificato l'evento, la quale lo comunicherà al Servizio veterinario competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale e al Servizio veterinario ATS competente per territorio.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
5. La fuga e/o l'avvistamento di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio, al Garante per la tutela degli Animali ed alle Forze dell'ordine (Polizia Locale e/o Carabinieri). L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
6. La soppressione degli animali, detenuti in canili, nonché ospitati presso i canili municipale o convenzionati con il Comune è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio ed al Garante per la tutela degli Animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.
7. Chiunque sia sanzionato ai sensi del comma 6 del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo.

## **Art. 20 - Spettacoli circensi**

1. Gli spettacoli circensi che utilizzano animali sono soggetti ad autorizzazione comunale. Ogni domanda volta ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'ATS Monza e Brianza Servizi Veterinari e al Garante per la tutela degli animali per l'acquisizione dei relativi pareri.
2. L'amministrazione comunale, per poter esprimere un parere e rilasciare l'autorizzazione deve preliminarmente acquisire la seguente documentazione (di cui all'allegato C del presente Regolamento): elenco di carico degli animali, dimensione dei recinti/gabbie di detenzione, documentazione CITES. Tale procedura è richiesta anche nel caso in cui non sia obbligatorio la convocazione di una commissione comunale perché il circo non supera i 199 posti a sedere. Preliminarmente al rilascio di una eventuale autorizzazione da parte dell'Amministrazione, viene organizzato un sopralluogo congiunto di personale del servizio veterinario dell'ATS Monza e Brianza Servizi Veterinari, personale degli uffici comunali e Guardie Forestali, al fine di

verificare che siano rispettate le norme previste dalle leggi in materia di spettacoli circensi con animali.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

## **Art. 21 - Pet therapy, attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole**

1. Il Comune di Desio riconosce la validità e promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
3. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione al Garante per la tutela degli Animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
4. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è auspicabile l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali, in accordo con il Garante per la tutela degli Animali.
5. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
6. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
10. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

## **Art. 22 - Macellazione degli animali.**

1. Come previsto dalle leggi in vigore, previa autorizzazione del Comune di Desio e del competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, può essere consentita a domicilio la macellazione di suini, volatili e conigli per uso familiare. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che venga previsto ed utilizzato il sistema di stordimento dell'animale a norma di legge.
2. La macellazione a domicilio dei bovini e ovicapri per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

## **Art. 23 - Inumazione di animali**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati o in aree individuate allo scopo solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009 e n.142/2011.
2. Il Comune di Desio può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in affitto, concessione o comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

## **Art. 24 - Soccorso di animali**

1. In caso di incidente che coinvolga animali (d'affezione, da reddito o protetti), il responsabile, le persone coinvolte o che assistono a qualunque titolo, devono fermarsi e adoperarsi per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti, contattando prontamente la Polizia locale e/o le altre forze dell'ordine.
2. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

## **Art. 25 - Destinazione di cibo per animali**

1. Anche ai sensi dell'art. 185, comma 2, Parte IV, del Decreto Legislativo n. 152 del 29 aprile 2006 e s.m.i.: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono rivolgersi alle mense delle scuole, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture e nelle colonie feline.

## **Art. 26 - Divieto di combattimenti fra animali**

1. E' vietato, su tutto il territorio comunale, promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico

nonchè qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento che implichi combattimenti o competizioni cruento fra animali.

2. E' vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
3. E' vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
4. Le sanzioni per le violazioni al presente articolo sono quelle penali, previste dalla legge 20/7/2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
5. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico e esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali.
6. Gli animali utilizzati nei combattimenti vengono sequestrati, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e sono affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato o in possesso di altro analogo riconoscimento.
7. I medici veterinari che, nell'esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione al Garante per la tutela degli animali e all'Autorità Giudiziaria per la fattispecie di cui all'art. 727 del Codice Penale. All'allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al presente articolo, viene revocata definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.
8. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

## **Art. 27 - Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti**

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce etichettate ai sensi dell'elenco di cui all'allegato 'B' del presente regolamento o comunque provenienti da animali da affezione quali cani (*canis familiaris*) e gatti (*felix catus*).
2. E' fatto obbligo di etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.
3. Per le violazioni alle misure di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, le violazioni delle norme di cui al comma 1 sono sanzionate anche ai sensi degli artt. 515 e 517 del Codice Penale, come integrati dalla legge 20/7/2004 n. 189.
4. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
5. Si invita inoltre la cittadinanza ad osservare la massima attenzione negli acquisti dei prodotti con inserti di pelle o di pelliccia, essendo gli stessi a possibile rischio di utilizzo, per la loro manifattura, di pelli e pellicce di cani e gatti.

### **Art. 28 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, anche ai fini dei rapporti sociali con altri esemplari della sua specie e con le altre persone. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 31.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno delle proprietà.
5. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

### **Art. 29 - Smarrimento - Rinvenimento - Affidò - Anagrafe canina.**

1. Lo smarrimento per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro le 48 ore successive alla Polizia Locale del Comune in cui si è verificato l'evento e al canile sanitario della ASL, per favorire il ritrovamento dello stesso.
2. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo entro 7 giorni alla Polizia Locale per la relativa registrazione di scomparsa all'Anagrafe Canina Regionale.
3. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.
4. Gli animali non possono essere dati in affidò, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
5. I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo anche temporaneo, ivi compresi coloro che ne fanno commercio, debbono procedere all'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina dell'ATS competente territorialmente entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 1 dovrà essere denunciata all'anagrafe canina l'eventuale cessione definitiva di ogni animale entro 15 giorni dall'evento, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio del nuovo proprietario. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere gli obblighi di cui al comma 1.
7. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina regionale la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dall'evento.
8. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina il cane dovrà essere sottoposto ad identificazione con metodologia indolore tramite inserimento di microchip. E'

obbligatorio sottoporre il cane ad inserimento di microchip, anche per i cani dotati di tatuaggio ormai illeggibile.

9. L'identificazione con microcip e la contestuale iscrizione all'anagrafe canina regionale sono di pertinenza di veterinari liberi professionisti accreditati o di veterinari ASL.
10. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.
11. E' consigliato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

### **Art. 30 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza. E' permesso altresì detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque poter essere slegati almeno una volta al giorno.

### **Art. 31 - Dimensioni dei recinti dei box e dei ricoveri**

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi; le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, ed avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, rialzata dal suolo, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemata nella parte coperta e più riparata del recinto.
2. I box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento e delle strutture amatoriali hanno una parte chiusa ed una scoperta con le superfici minime indicate nella tabella 1 dell'allegato B del Regolamento n. 2 del 5 maggio 2008 di attuazione della L.R. n. 16/2006 come da tabella seguente.

Capienza prevista	Taglia dei cani	Parte chiusa in mq	Parte scoperta in mq	TOT. mq
1 cane	Piccola	1,0	2,0 (*)	3,0
	Media	1,5	2,5 (*)	4,0
	Grossa	2,0	3,0 (*)	5,0
			(*) superficie utile sino a 3 cani	

Per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)	2,3
	Media	1,0	2,0 (*)	3,0
	Grossa	1,5	2,5 (*)	4,0
			(*) ad aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	

Taglia piccola: fino a 10 kg – media: da 11 a 30 kg – grossa: oltre 30 kg

3. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15mq, (con il lato minore non inferiore a m. 1,00 per cani di peso fino a 15 kg. e a m. 1,50 per i cani di taglia superiore), fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane, al fine di garantirgli un adeguato confort; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

### **Art. 32 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 5 e le aree presso le quali l'Amministrazione Comunale abbia posizionato specifici cartelli di divieto d'accesso.
3. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, fatta eccezione per i cani di non vedenti o non udenti, addestrati come cani da guida.
4. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini.
6. Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

### **Art. 33 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico sono individuati, autorizzati e realizzati mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, eventualmente dotati anche delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

## **Art. 34 - Obbligo di raccolta delle deiezioni**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni, in numero adeguato. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti, oppure nel caso siano presenti, negli appositi contenitori per la raccolta.

## **Art. 35 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e negli uffici aperti al pubblico.**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti, e la differente volontà del gestore di tali esercizi o locali, da manifestarsi tramite appositi avvisi di divieto di accesso affissi in corrispondenza dell'ingresso degli stessi.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio, e apposita museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.
4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

## **Art. 36 - Centri di addestramento-educazione**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Garante per la tutela degli Animali sentito il Servizio Veterinario ATS competente per territorio.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

## **Capitolo V - GATTI**

### **Art. 37 - Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
6. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

### **Art. 38 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale**

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni di volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale 20 luglio 2006 n. 16 ed i soggetti privati di cui all'art 9, comma 3, della legge regionale 20 luglio 2006 n. 16 alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per le cure sanitarie necessarie al loro benessere e la sterilizzazione e può essere effettuata anche dalle Associazioni di volontariato e dai soggetti privati di cui al comma precedente.

## **Art. 39 - Colonie feline e gatti liberi**

1. Le colonie feline/I gatti liberi che vivono nel territorio comunale, sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale, con la collaborazione delle Associazioni di volontariato e/o dei soggetti privati abilitati secondo il successivo articolo del presente Regolamento. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono subire maltrattamenti né possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere disposti dal Comune, d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie nonché per quanto previsto dall'art. 41.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).
5. Il Comune, con proprio provvedimento, anche servendosi della collaborazione di associazioni animaliste, approva la mappatura delle aree e degli spazi, pubblici e/o privati, in cui vivono le colonie o i gatti liberi riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati.
6. E' vietata la soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 della Legge Regionale 33/09.

## **Art. 40 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con i servizi Veterinari dell'ATS e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Municipale e degli altri Enti Pubblici preposti;
3. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano al Garante per la tutela degli animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
5. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte del personale addetto, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i/le gattari/e, previa comunicazione al Garante per la tutela degli animali. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi.
6. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini e ostacolare o impedire, in qualsiasi modo, l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi.
7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione volte in particolare a promuovere l'attività di cura dei gatti, che vivono in stato di libertà e delle colonie feline, da parte di cittadini e di persone zoofile come attività di utilità pubblica anche quando si rivolge nei confronti di gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.
8. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al competente Ufficio Polizia Locale e al Garante per la tutela degli animali.
9. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.

## **Art. 41 - Cantieri**

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono provvedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, a darne comunicazione al Garante per la tutela degli animali, che dovrà collaborare con i suddetti soggetti all'individuazione del luogo per un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali e per le eventuali attività connesse.
2. La nuova collocazione, sia essa temporanea che permanente, di norma, dovrà essere ubicata in una zona adiacente l'insediamento originario e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/le gattari/e, o in alternativa a persone incaricate dalla pubblica amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;
3. Al termine dei lavori gli animali dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

## **Art. 42 - Custodia dei gatti di proprietà**

1. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è auspicabile che i proprietari e/o detentori di provvedano alla loro sterilizzazione.
2. Al fine di poter contrastare l'abbandono e di poter ricondurre i gatti smarriti o rubati al legittimo proprietario, è consigliato che i proprietari e/o detentori provvedano alla loro identificazione con microchip.

## **Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI**

### **Art. 43 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.**

#### **1. Conigli.**

I materiali delle gabbie utilizzate per il ricovero dei conigli devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

Per un coniglio di taglia media (1,8 kg) le dimensioni minime della gabbia sono: 100x60x60 cm. Acqua e fieno devono sempre essere lasciati a disposizione.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

#### **2. Furetti.**

La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq con un'altezza minima di 80 cm. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. È consigliata una gabbia a più piani uniti da rampe per agevolare l'attività motoria degli animali.

Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc). Acqua e cibo devono sempre essere lasciati a disposizione.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

#### **3. Piccoli roditori.**

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore esemplare. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, scala, rami, tunnel) e tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

#### 4. Scoiattoli.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

5. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.
6. Per tutte le specie di cui al presente articolo è vietato detenere gli animali in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. La gabbia deve essere mantenuta in un luogo tranquillo, non sottoposta a correnti d'aria e sbalzi di temperatura, il fondo deve essere mantenuto pulito.

## **Capitolo VII - EQUIDI**

### **Art. 44 - Principi distintivi**

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
3. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo dal sole, dalla pioggia e dal freddo;
6. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali). In particolare i proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e

le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascaia.

7. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
8. E' vietato impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature
9. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
10. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
11. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti "vizi di stalla" - come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, si sconsiglia l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
12. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
13. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
  - a. la pista delle corse sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cemento;
  - b. il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
  - c. il Servizio Veterinario dell'ATS verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.
14. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare tutti i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

## **Capitolo VIII – VOLATILI E FAUNA SELVATICA E PICCOLA FAUNA**

### **Art. 45 - Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti possibilmente in coppia. Non possono essere tenuti in gabbia i volatili nati liberi.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

4. E' fatto assoluto divieto di:
  - a. lasciare permanentemente all'aperto, specialmente durante la stagione invernale, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
  - b. strappare o tagliare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri;
  - c. mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.
  - d. Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
  - e. Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.

## **Art. 46 - Dimensioni delle gabbie**

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare. Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa.

Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

Grandezza minima gabbia: 27 dm<sup>3</sup> (circa 30x30x30 cm)

Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrochetti, ecc.

Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

Grandezza minima gabbia: 90 dm<sup>3</sup> (circa 45x45x45 cm)

Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..

Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

Grandezza minima gabbia: 160 dm<sup>3</sup> (circa 50x 65x50 cm)

Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti ecc.

Volatili da 61 cm a 90 cm

Grandezza minima gabbia: 540 dm<sup>3</sup> (circa 60x 100x90 cm)

Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.

Volatili da 91 cm a 115 cm

Grandezza minima gabbia: 1, 2 m<sup>3</sup> (circa 90x150x150cm)

Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

### **Art. 47 - Volatili da cortile**

1. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile, limitati all'uso familiare. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali.
2. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un' area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.  
Dimensione minima del ricovero: 500 dm<sup>3</sup> per volatile adulto.

### **Art. 48 - Contenimento della popolazione di Columba livia var. domestica**

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
  - a. pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
  - b. interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
3. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata.
4. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Colomba Livia, adotterà metodi di controllo incruenti (per esempio somministrazione di mangime medicato) tali da contenerne la riproduzione.

### **Art. 49 - Tutela dei volatili -nidi-**

1. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi, raccogliere uova e piccoli di ogni tipo di uccelli.
2. Qualsiasi intervento di capitozzatura, espianto, abbattimento di alberi o potatura arbusti, eseguito durante il periodo di nidificazione della fauna selvatica, durante il periodo dal 1 febbraio al 31 agosto compreso, deve essere preceduto da apposita autorizzazione degli uffici comunali preposti alla salvaguardia del verde e degli animali.
3. È vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il

proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi al competente Ufficio Referente. E' altresì vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli.

## **Art. 50 - Tutela della fauna selvatica e piccola fauna**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19 settembre 1979 e recepita con Legge 5 agosto 1981 n.503, nel D.P.R 8 settembre 1997 n.357 contenente il Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni ed integrazioni, nella Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", il Comune di Desio tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
  - a. tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
  - b. tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
  - c. tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
  - d. tutti i crostacei di specie autoctone;
  - e. tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiropteri di specie autoctone. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle medesime specie animali sopra elencate.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
5. E' vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.

## **Art. 51 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie. Le Associazioni animaliste a tal fine individuate

dall'Amministrazione sono autorizzate ad effettuare catture temporanee per scopi di controllo e di pronto soccorso.

2. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al Garante per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

## **Capitolo IX - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 52 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.
2. Dimensioni e caratteristiche degli acquari:
  - a. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
  - b. Presenza di arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
  - c. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve.
  - d. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

### **Art. 53 - Divieti:**

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - a. lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie e in ogni caso che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo;
  - b. detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua anche se posta sopra a del ghiaccio e/o in un frigorifero, ad esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall'art del D.Lgs. 30.12.1992, n.531);
  - c. cucinare e/o bollire vivi l'ittiofauna e/o i crostacei che devono essere soppressi prima di essere cucinati.
  - d. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; le vasche devono avere lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - e. procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio;
  - f. mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;

- g. tenere le chele dei crostacei permanentemente legate;
  - h. porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.
  3. E' fatto assoluto divieto di abbandono delle tartarughe acquatiche in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

## **Capitolo X - ANIMALI ESOTICI RETTILI E ANFIBI**

### **Art. 54 - Tutela di animali esotici di rettili e di anfibi**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 ( Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.
3. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario ATS territorialmente competente,
4. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
5. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
6. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .
7. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al corpo forestale.
8. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
9. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
10. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
11. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
12. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario della ATS, accertare:
  - a. la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali

- oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio e al commercio;
- b. che i ricoveri e/o le aree destinate agli animali possiedano requisiti strutturali e igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato nel provvedimento stesso.
15. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre (per quanto possibile), per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richiede, una vasca d'acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola.
16. È vietato mantenere animali esotici in gabbie con fondo in rete.
17. È vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
18. È vietato liberare esemplari di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, così come uova o forme larvali delle medesime specie, nel territorio comunale.
19. Detenzione di rettili e anfibi
- a. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere. In particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali.
- b. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.
20. Dimensioni e caratteristiche di acquari, terracquari e gabbie:  
Acquari, terracquari e gabbie (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.
- I contenitori devono presentare internamente angoli e bordi arrotondati e superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.
  - I contenitori devono riprodurre gli elementi essenziali dell'ambiente naturale delle specie in essi detenute.
  - I contenitori devono presentare un sistema di areazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.
  - Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, e l'inversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza e la larghezza dei contenitori devono rispondere entrambe ai seguenti parametri percentuali minimi, riferiti alle dimensioni dell'adulto della specie/tipo:  
anfibi, sauri e loricati: 300% della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore);

serpenti: 150% della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto e per quanto riguarda la larghezza 50% della lunghezza dell'animale; è ammessa la presenza di non oltre 2 esemplari nella stessa teca (con un incremento del 20% della superficie), purché vengano forniti arredi, rifugi o tane che consentano agli animali di ripararsi dall'eventuale aggressione dell'altro ospite ed in ogni caso assicurino all'animale un nascondiglio;

tartarughe: 500% della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).

21. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori a cm 60x40, altezza cm 35 ( incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).
22. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibe devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevolati degli animali in ogni direzione.
23. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di esuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo; appigli e posatoi per le specie in grado di arrampicarsi.

## **Capitolo XI – CANILI, GATTILI E RANDAGISMO**

### **Art. 55 - Rinuncia alla detenzione del proprio cane e/o gatto**

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o gatto, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere al sindaco l'autorizzazione a consegnare il cane presso struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni Animaliste che collaborano attivamente con esso.
2. Nella domanda di cui al precedente comma, devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane e/o gatto ed allegati i documenti probatori. Il comune si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni.
3. Prima dell'eventuale consegna del cane e/o gatto, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
4. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Garante per la Tutela Animali, presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia.
5. In caso di morte del proprietario gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente regolamento. Rimane la possibilità di decidere di ricoverare l'animale, a

proprie spese, presso qualsiasi struttura di ricovero di cani ai fini anche di eventuale adozione.

## **Art. 56 - Adozioni di animali**

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati solo ed esclusivamente presso il canile comunale o convenzionato con il Comune a persone che diano garanzia di buon trattamento.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione.
3. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti ex randagi dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati.
4. La cessione o l'affido temporaneo è consentito anche a favore delle associazioni di cui alla Legge Regionale 33/09.
5. E' fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.

## **Art. 57 - Accesso alle strutture convenzionate**

1. La struttura convenzionata con il Comune di Desio deve garantire al personale incaricato dal Comune stesso il libero accesso alla struttura finalizzato a controlli periodici, volti in particolare a verificare lo stato di manutenzione delle strutture e le condizioni di mantenimento e cura degli animali ospitati, scatto di fotografie agli animali ospitati. Tale accesso dovrà essere inoltre garantito anche ai volontari delle associazioni animaliste riconosciute.

## **Art. 58 - Caratteristiche della struttura canile**

1. La struttura di servizio custodia e mantenimento cani randagi deve garantire il ricovero degli animali presso infrastrutture adeguatamente attrezzate in modo da assicurare un trattamento degli animali conforme ai principi sanciti dalla legge 281/91 e alla Legge Regionale 16/2006.
2. La struttura ove sono alloggiati i cani deve essere area coperta e riparata dalle intemperie, adeguatamente riscaldata nei mesi invernali e aerata in quelli estivi.
3. Gli spazi ove i cani alloggiano devono avere il pavimento piastrellato e risultare sufficienti ai movimenti degli animali e non ristretti (dimensioni boxes: 3x2 m. per ospitare max 3 cani di taglia medio-grande; 3x2 m. per ospitare max 6 cani di taglia piccola).
4. Gli animali devono essere adeguatamente alimentati e nutriti esclusivamente tramite specifici alimenti per cani.
5. Deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie avendo cura che i locali siano sempre puliti.
6. La struttura deve essere titolare del relativo nulla osta sanitario all'esercizio dell'attività di rifugio per cani.
7. Il canile deve disporre di aree attrezzate per lo "sgambamento" dei cani di dimensioni adeguate a far correre il cane almeno due volte al giorno.
8. Il canile deve disporre, a proprio carico, di ambulatorio veterinario munito di autorizzazione sanitaria per le scorte di medicinali.

9. La struttura deve disporre di almeno n. 1 automezzo munito di autorizzazione sanitaria per il trasporto dei cani.
10. la struttura dovrà essere aperte al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato o la domenica, ed osservare un orario minimo giornaliero di quattro ore di apertura al pubblico articolato in due ore di apertura al mattino e due pomeridiane nei giorni feriali, oltre ad un'apertura di minimo due ore pomeridiane in giorno festivo o prefestivo. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso della struttura.
11. La struttura deve essere ubicata entro trenta chilometri dal comune di Desio.

## **Capitolo XII - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

### **Art. 59 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici**

1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell'ambito del suo contesto territoriale le attività che prevedono l'utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e tutele previste dalla normativa vigente (D.lgs 27/01/1992, n.116 e circolare 14/05/2001, n.6) con particolare riferimento la possibilità di intervento dell'Amministrazione Comunale
2. Il Comune si adopera affinché le funzioni adesso demandate di vigilanza e controllo sul territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni Pubbliche preposte.

### **Art. 60 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione**

1. Le richieste di autorizzazioni all'utilizzo di animali avanzate dagli istituti e dalle ditte che operano nel territorio verranno trasferite, raccolte catalogate dal Garante per la tutela degli animali che annualmente redigerà un dossier riassuntivo riguardante:
  - a. il numero delle richieste;
  - b. il numero le specie di animali utilizzati in esperimenti;
  - c. le tipologie di esperimento;
  - d. qualsiasi altra informazione ritenuta utile al fine di valutare l'andamento temporale procedere eventualmente alla richiesta prevista all'art. 12 comma 4 della legge 116/92.
2. Tale dossier verrà sottoposta ad esperti delle diverse discipline che riguardano l'argomento in esame che ne facciano richiesta al Comune e senza corrispettivo alcuno.

### **Art. 61 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio**

1. In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 116/92 art. 6 comma 3 e ribadito dalla circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6 il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

2. Gli animali che secondo il responsabile della ricerca, di concerto con il veterinario responsabile, sono avviabili alla riabilitazione possono essere consegnati a rappresentanti di associazioni per la tutela degli animali, in seguito esplicita richiesta di detti soggetti.
3. Si riconosce altresì la facoltà a tali associazioni di avvalersi della collaborazione di privati per la sistemazione temporanea e/o definitiva degli animali salvati, fermo restando che l'affido definitivo debba venire alla conclusione del percorso riabilitativo e che il buon esito dell'adozione sia monitorato e coadiuvato dall'associazione.
4. Gli affidatari si assumono la responsabilità di assicurare agli animali, di qualsiasi specie essi siano, le migliori condizioni di vita in accordo con le esigenze etologiche della loro specie, nonché l'opportuno periodo di riabilitazione.

## Capitolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 62 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n° 189 di modifica del codice penale:
  - a. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (commi 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 2h), art. 9 (commi da 2 a 6, commi 8 e 9, commi da 12 a 17, commi da 19 a 21, commi da 23 a 28), art. 11 (commi da 1 a 4), art. 12, art. 15 (comma 2), art. 16, art. 17 (commi 2 e 3), art. 22 (commi 1, 2 e 3), art. 23, art. 27, art. 28 (commi da 1 a 4), art. 29 (commi 4 e 10), art. 44, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50 (commi da 2 a 5), art. 51, art. 53, art. 54 (commi da 3 a 12, comma 14, commi da 16 a 23), art. 60, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00.
  - b. per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (comma 2g), art. 13, art. 21 (commi 2, 7, 8 e 9), art. 29 (comma 1), art. 30, art. 31, art. 32, art. 34, art. 35 (comma 2), art. 40 (commi da 2 a 6), art. 41, art. 42, art. 43, art. 45, art. 46, art. 52, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.
  - c. per l'inosservanza dei divieti di cui agli articoli indicati nella tabella seguente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 21 della Legge Regionale n. 16 del 2006 in particolare:

	<b>COMMI</b>	<b>SANZIONE PREVISTA DA L.R. 33/2009 - ART.122 COMMA 1</b>	<b>IMPORTO</b>
Art. 4	4 lett. a.	lett. j)	da € 500 a € 3.000
Art. 8	1	lett. a)	da € 150 a € 900
Art. 9	1, 10	lett. a)	da € 150 a € 900
Art. 9	7, 11,22	lett. b)	da € 500 a € 3.000
Art. 9	18	lett. c)	da € 25 a € 150

Art. 14	1	lett. a)	da € 150 a € 900
Art. 15	1	lett. a)	da € 150 a € 900
Art. 16	5	lett. b)	da € 500 a € 3.000
Art. 17	1	lett. a)	da € 150 a € 900
Art. 19	2	lett. f)	da € 25 a € 150
Art. 19	6	lett. h)	da € 50 a € 300
Art. 26		lett. b)	da € 500 a € 3.000
Art. 29	2	lett. d)	da € 25 a € 150
Art. 29	3	lett. e)	da € 150 a € 900
Art. 29	5, 6, 7, 8	lett. d)	da € 25 a € 150
Art. 29	9	lett. j)	da € 500 a € 3.000
Art. 39	3, 6	lett. g)	da € 50 a € 300

2. Ai sensi della Legge 2.6.88 n. 218: la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 18 e all'art. 20, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da € 300,00 ad € 500,00.
3. In caso di reiterazione delle violazioni previste negli articoli del presente Regolamento, a norma dell'art. 8-bis della L.689/1981 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

### **Art. 63 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.**

1. La competenza ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

### **Art. 64 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni riconosciute, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo, anche su segnalazione di cittadini, Enti o associazioni.

### **Art. 65 - Collaborazione con Associazioni**

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

### **Art. 66 - Danni al Patrimonio Pubblico.**

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

## **Art. 67 - Integrazioni e modificazioni.**

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

## **Art. 68 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

## **Art. 69 - Norme finali**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla data di esecutività.
2. Le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Garante per la tutela degli animali potranno essere svolte dall'Ufficio per i Diritti degli Animali, quando sarà istituito.

## Allegato A

### Sanzioni penali animali d'affezione

Punto	Descrizione	Norma violata	Sanzione	Sequestro/confisca
1	Uccisione di animali	Art. 544 bis codice penale	Reclusione da 4 mesi a 2 anni	Il sequestro degli animali morti può essere probatorio (art.354 c.p.p.)
2	Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)	Art. 544 ter, comma 1 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da €5.000 a €30.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.)
3	Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute	Art. 544 ter, comma 2 codice penale	Reclusione da 3 mesi a 18 mesi o multa da €5.000 a €30.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.)
4	Spettacolo o manifestazioni vietate che comportino sevizie o strazio per gli animali	Art. 544 quater, codice penale	Reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da €50.000 a €160.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.)
5	Divieto di combattimenti tra animali	Art. 544 quinquies, codice penale	Reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da €50.000 a €160.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.)
6	Abbandono di animali	Art. 727 comma 1 Codice penale	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da €1.000 a €10.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.)

7	Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze	Art. 727 comma 2 Codice penale	Arresto fino ad 1 anno o ammenda da €1.000 a €10.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto. È ipotizzabile sia il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) sia il sequestro probatorio (art. 354 c.p.p.)
8	Traffico illecito di animali da compagnia: introdurre reiteratamente o tramite attività organizzata cani/gatti privi di: sistema di identificazione individuale certificazioni sanitarie passaporto individuale (ove previsto)	Art. 4 comma 1 Legge 201/2010	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da €3.000 a €15.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.
8	Traffico illecito di animali da compagnia: trasportare, cedere o ricevere cani/gatti introdotti nel territorio nazionale privi di: sistema di identificazione individuale certificazioni sanitarie passaporto individuale (ove previsto)	Art. 4 comma 2 Legge 201/2010	Reclusione da 3 a 12 mesi e multa da €3.000 a €15.000	SI. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al fatto.

## Allegato B

### Diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti:

Asian jackal	Kou pi
Asian wolf	Lamb skin
Asiatic raccoon dog	Loup d'Asie
Canis latrans	Mongolian dog
Canis lupus	Mountain cat
China wolf	Mountain goat skin
Chineese fur	Pelliccia di cane della Mongolia
Corsac fox	Pemmern Wolf
Dogues du Chine	Pommern Wolf
Gae-wolf	Sakhon Nakhon lamb skin
Goupee	Sobaki
Gou-pee	Special skin
Goyangi	Vera pelliccia
Gubi	Volpe azzurra
Housecat	Wild cat
Katzenfelle	Wolf of Asia
Pelliccia non proveniente da specie protette	di cui alla Convenzione di Washington

### **Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti**

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

#### **A. DOMANDA**

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

1. Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
2. Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
4. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
6. Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
7. Il contratto del veterinario deve prevedere:
  - a. l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
  - b. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
  - c. l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
  - d. l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario;
  - e. consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme

indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

8. Altri documenti:

- a. Planimetria con data e firma;
- b. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.
- c. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.
- d. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
- e. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
- f. Copia dell'autorizzazione prefettizia.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l'inammissibilità de plano della domanda l'incompletezza o la falsità di alcuni tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

## **B. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA**

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

### **C. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI**

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

1. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

### **D. TRASPORTO.**

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96.

### **E. PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI**

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della

struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

#### **F. CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE**

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

#### **G. ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA**

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

#### **H. SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO**

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

#### **I. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI**

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto

esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

## **J. PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE , PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE**

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

## **CRITERI SPECIFICI PER SPECIE**

### **CAMELIDI**

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

#### ZEBRE

Strutture interne.

Dimensioni: 12 m.q. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori.

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C

#### BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:

Strutture interne.

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

#### STRUZZO E ALTRI RATITI:

Strutture interne.

Dimensioni: 15 m.q. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.